Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 736

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 5 febbraio 2013

# INDICE

## Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia):
*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

## Commissioni permanenti

6ª - Finanze e tesoro:
*Plenaria* . . . . . *Pag.* 4
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
*Plenaria (1ª antimeridiana)* . . . . . » 10
*Plenaria (2ª antimeridiana)* . . . . . » 12

## Commissioni bicamerali

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
*Plenaria* . . . . . *Pag.* 15
*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 18

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale: FDI-CDN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI-Centro Democratico): Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Pensionati: Misto-PP; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT; Misto-Unione Democratica Consumatori: Misto-UDCON.*

# COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

**1ª (Affari costituzionali)**

**2ª (Giustizia)**

Martedì 5 febbraio 2013

## Plenaria

**137ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2ª Commissione*
BERSELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato (n. 539)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 66, 67 e 73, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Rinvio dell'esame)

Il presidente BERSELLI, constatata la mancanza del prescritto numero di senatori, sospende la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,25.*

Il presidente BERSELLI, dopo aver accertato l'assenza del prescritto numero di senatori, apprezzate le circostanze e non facendosi osservazioni in senso contrario, decide di togliere la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

# FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 5 febbraio 2013

## Plenaria

**415ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa (n. 538)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, come 5-*sexies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Esame. Parere favorevole con condizione)

Il presidente BALDASSARRI esprime il proprio apprezzamento per il senso di responsabilità istituzionale dimostrato dai Gruppi presenti in seduta e concede quindi la parola al relatore Musi per lo svolgimento dell'esposizione introduttiva.

Il relatore MUSI *(PD)*, dopo aver rinviato al testo scritto della propria relazione per una più dettagliata disamina dei contenuti del provvedimento, ricorda la costituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, disposta dalla legge finanziaria per il 2008. Quindi precisa che il provvedimento all'esame della Commissione apporta alcune modifiche al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 2, comma 5-*sexies*, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Rimarca la propria condivisione per i profili normativi del provvedimento e in particolare per la disciplina concernente le condizioni per ac-

cedere ai benefici previsti, che passa rapidamente in rassegna. Segnala che, tanto per i soggetti che hanno già ottenuto la sospensione del pagamento delle rate quanto per i nuovi mutuatari, il beneficio può essere concesso per un periodo massimo complessivo non superiori a diciotto mesi.

Fa quindi presente che, tra gli eventi che comportano l'ammissione al beneficio, viene eliminato il riferimento alla morte o all'insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, attualmente previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale n. 132 del 2010.

Esprime perplessità in merito a tale modifica, non certo migliorativa, poiché la disciplina previgente appariva più rispettosa della tutela del nucleo familiare nel suo complesso e delle circostanze che possono indebolirne la capacità di rispettare gli impegni contrattuali.

Viceversa tali fattispecie sono ora riferite esclusivamente alla persona del beneficiario o del cointestatario del mutuo, per quanto riguarda la morte, il riconoscimento di *handicap* grave o di invalidità civile non inferiore all'80 per cento. Sotto tale profilo ritiene opportuno che il Governo riveda la soluzione proposta, e da lui non ritenuta condivisibile, considerato che essa comporta un'evidente e non giustificata restrizione della platea dei beneficiari, a fronte di identiche situazioni di fatto.

Esprime inoltre apprezzamento per le modifiche che rendono più puntuale la disciplina concernente le modalità di calcolo dei parametri di riferimento a seconda che il mutuo sia regolato a tasso fisso o variabile. Infine preannuncia la presentazione di un parere favorevole con la condizione che il Governo coordini la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 132 del 2010 con la nuova versione del comma 478 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, per quanto riguarda l'eliminazione del rimborso da parte del Fondo degli oneri notarili sostenuti per la sospensione del pagamento delle rate.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore SCIASCIA *(PdL)* concorda con il relatore Musi in merito al rilievo in base al quale non sembrerebbe opportuno restringere la platea dei soggetti beneficiari escludendo, dal novero delle condizioni che abilitano alla sospensione delle rate, le ipotesi di decesso o di insorgenza di condizioni di non autosufficienza per uno dei familiari che sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento dell'imponibile complessivo del nucleo familiare. Chiede quindi al relatore di inserire tale questione nella proposta di parere, preannunciando su di essa un voto favorevole.

Il senatore LANNUTTI *(Misto-UDCON)*, nell'associarsi alle considerazioni espresse dal senatore Sciascia, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere anticipata dal relatore. Ritiene tuttavia doveroso precisare che l'operatività del Fondo di solidarietà non può essere configurata come una concessione, sostanzialmente a titolo gratuito, da parte del sistema bancario nei confronti delle famiglie in condizione di

temporanea difficoltà economica. Rileva infatti che la ricostruzione da lui contestata è stata anche recentemente ribadita dall'ABI e fa presente che, in base al meccanismo di funzionamento del Fondo, il pagamento degli interessi sul mutuo è solo rinviato al termine del periodo di ammortamento, con oneri economici maggiori di quelli previsti in caso di versamento delle rate alla loro scadenza naturale.

Infine, dedica una sottolineatura critica al comportamento osservato dalle banche, che respingono – a suo giudizio con motivazioni pretestuose – le legittime richieste di sospensione del pagamento delle rate avanzate in presenza di gravi circostanze, come la morte o la perdita del posto di lavoro per il mutuatario.

Il senatore BARBOLINI *(PD)* esprime, a nome della propria parte politica, apprezzamento per il contenuto del provvedimento, di cui il relatore Musi ha evidenziato l'indubbia valenza sociale in rapporto a situazioni di grave disagio economico. Precisa in termini positivi che esso si pone in una linea di continuità con gli interventi previsti dalla legge finanziaria per il 2007, varata dall'allora Governo di centrosinistra.

Nel merito condivide la richiesta di integrazione avanzata dal senatore Sciascia, considerato che la modifica prevista restringe, a suo parere in modo non giustificato, la platea degli aventi diritto. Ritiene comunque opportuno verificare, anche in base all'orientamento che sarà espresso dal rappresentante del Governo, se tale questione può essere inserita all'interno del parere come una vera e propria condizione o se, al contrario, non risulti preferibile formularla come una mera osservazione. Infine dichiara di condividere la condizione di cui il relatore Musi ha preannunciato l'inserimento nel parere per quanto attiene al rimborso degli oneri notarili da parte del Fondo.

Coglie l'occasione per ringraziare gli altri Commissari per il proficuo lavoro svolto nella corrente legislatura e per sottolineare in termini positivi il contributo dato dalla propria parte politica: del resto in qualità di capogruppo sottolinea con soddisfazione la larga e prevalente partecipazione dei senatori del Partito democratico, essenziale per il raggiungimento del numero legale nell'odierna seduta.

Il senatore VEDANI *(LNP)* preannuncia l'orientamento favorevole della propria parte politica, sottolineando tuttavia che sarebbe stato necessario prevedere iniziative più incisive per alleviare il disagio economico di numerose famiglie italiane.

Il presidente BALDASSARRI, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e concede la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore MUSI *(PD)* in sede di replica conviene con il fatto che mantenere il riferimento ad altri familiari diversi dal mutuatario, per quanto riguarda le condizioni che abilitano al beneficio della sospensione

delle rate, si collocherebbe sicuramente nell'ottica di una più efficace politica di sostegno rispetto alle problematiche economiche delle famiglie che hanno contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa e potrebbe rappresentare una preziosa indicazione per ulteriori interventi da calibrare nel corso della prossima legislatura.

Accogliendo pertanto la richiesta di integrazione avanzata da più parti, in merito alla questione dell'esclusione delle ipotesi di morte o sopravvenuta non autosufficienza del familiare del mutuatario, che ritiene comunque opportuno inserire nelle premesse e non formulare come una vera e propria condizione, presenta una proposta di parere favorevole con condizione il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Il sottosegretario POLILLO, in sede di replica, dichiara l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il presidente BALDASSARRI, non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto e verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole con condizione del relatore Musi, che risulta approvata all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

# SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 538

La 6ª Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa;

rilevato come il provvedimento intenda trasfondere nella normativa secondaria di attuazione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia n. 132 del 21 giugno 2010, le modifiche apportate dall'articolo 3, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012, alla disciplina primaria concernente il Fondo contenuta nell'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008),

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

provveda il Governo ad integrare l'articolo 2 dello schema di regolamento, nel senso di sopprimere la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 132 del 2010, ai sensi della quale, in caso di sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca, in quanto la nuova versione del comma 478 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 non contempla più, tra le somme che il Fondo rimborsa, i costi degli onorari notarili necessari per la sospensione delle rate di mutuo.

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 538

La 6ª Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa;

rilevato come il provvedimento intenda trasfondere nella normativa secondaria di attuazione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia n. 132 del 21 giugno 2010, le modifiche apportate dall'articolo 3, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012, alla disciplina primaria concernente il Fondo contenuta nell'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008);

espresso l'auspicio che il Governo possa reintrodurre la disposizione che consente l'ammissione al beneficio al verificarsi di condizioni che coinvolgono uno dei componenti del nucleo familiare, e non esclusivamente il titolare del contratto di mutuo;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

provveda il Governo ad integrare l'articolo 2 dello schema di regolamento, nel senso di sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 132 del 2010, ai sensi della quale, in caso di sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca, in quanto la nuova versione del comma 478 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 non contempla più, tra le somme che il Fondo rimborsa, i costi degli onorari notarili necessari per la sospensione delle rate di mutuo.

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 5 febbraio 2013

## Plenaria

**405ª Seduta (1ª antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
D'ALÌ

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione gas ad effetto serra (n. 528)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame del decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 16 gennaio scorso.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente D'ALÌ invita il relatore a formulare la proposta di parere sullo schema di decreto in titolo.

Il senatore FERRANTE *(PD)* propone di esprime un parere favorevole con condizioni. In particolare, considerato che per le risorse ricavate dalla messa all'asta delle quote di emissione di gas ad effetto serra, secondo la direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE, vi è un obbligo di impiego di derivazione comunitaria, nel senso che esse non possono comunque non essere utilizzate, naturalmente per gli scopi enunciati in modo tassativo dalla citata direttiva, appare necessario ag-

giungere al comma 2 dell'articolo 19, dopo le parole «con vincolo di destinazione», le seguenti parole "in quanto derivanti da obblighi comunitari". All'articolo 6, dopo il comma 1, appare necessario inserire un comma che prevede che i proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato *«TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System»* (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Tale previsione si rende necessaria per assicurare che la procedura di gestione dei proventi delle aste sia la stessa per il settore dell'aviazione di cui all'articolo 6 e per il settore degli impianti fissi di cui all'articolo 19. Considerato che all'articolo 18 si fa infatti riferimento ad una non ben specificata autorizzazione prevista dal Codice ambientale, andrebbe specificato a quale si riferisca tra quelle previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006. La verifica prevista dal comma 3 dell'articolo 19 potrebbe ritardare il versamento dei proventi delle aste ai capitoli di spesa del Ministero dello sviluppo economico e la relativa riassegnazione agli aventi diritto di cui al comma 5 del medesimo articolo. Pertanto, appare necessario sopprimere, al comma 3 dell'articolo 19, le parole da «previa verifica» sino a «al comma 1», nonché aggiungere, al medesimo comma, dopo le parole «si provvede» le parole «fatto salvo quanto previsto al comma 5». Al fine di assicurare che il credito vantato dai cosiddetti »nuovi entranti« venga liquidato con cadenza certa, secondo le previsioni del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, appare necessario sostituire al comma 5 dell'articolo 19 le parole «con i decreti di cui al comma 3» con le seguenti parole «di norma ogni due mesi». Al fine di sanare una discriminazione nei confronti degli impianti «nuovi entranti» ai quali non sarebbe consentito utilizzare crediti di tipo *Clean Development Mechanism (CERs)* e *Joint Implementation (ERUs)* con ciò generando unulteriore distorsione della concorrenza e favorendo ancora una volta gli operatori proprietari di impianti o parti di impianti che hanno beneficiato delle quote a titolo gratuito, appare necessario sostituire, al comma 4 dell'articolo 29, la parola «possibilità» con la parola «valorizzazione» e aggiungere al medesimo comma, dopo le parole «in questione», le parole «del possibile utilizzo» e di conseguenza aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «alla luce delle impossibilità dell'utilizzo degli stessi». Poiché il riferimento alla revoca appare più corretto di quello al ritiro (ed è anche l'istituto utilizzato nel Regolamento UE n. 600 del 2012 sull'accreditamento dei verificatori) appare necessario che il comma 11 dell'articolo 36 sia sostituito dal seguente: «Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 € a 40 € per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l'organismo di accreditamento nazionale appli-

cherà, nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravità, la revoca dell'accreditamento». In considerazione dell'approvazione da parte della Commissione europea della proposta italiana sulla esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti intervenuta successivamente alla formulazione dello schema di decreto, l'articolo 38 deve essere coerentemente sostituito. All'articolo 41 appare infine necessario aggiungere al comma 3, dopo le parole «prestazioni richieste», le parole «e di quanto stabilito negli altri Stati membri, al fine di evitare penalizzazioni della competitività delle imprese italiane nei confronti dei rispettivi concorrenti europei».

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le condizioni illustrate.

*CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA*

Il presidente D'ALÌ avverte che la Commissione è convocata, in seconda seduta antimeridiana, alle ore 12,25 di oggi per l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dell'atto di Governo n. 542, ai sensi dell'articolo 139-*b*is del Regolamento.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

## Plenaria

**406ª Seduta (2ª antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
D'ALÌ

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.*

*La seduta inizia alle ore 12,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci (n. 542)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore FLUTTERO *(PdL)*, relatore, illustra lo schema di decreto in titolo ricordando preliminarmente che l'articolo 182-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che la raccolta separata dei rifiuti organici debba essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432/2002. A questo riguardo, l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale reca disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente. In particolare, il comma 2 del predetto articolo 2 dispone che, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

L'articolo 1 dello schema di decreto in esame, pertanto, reca l'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento. L'articolo 2 consente la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci rientranti nelle categorie ivi specificate. L'articolo 3 individua le modalità di informazione ai consumatori sui sacchi per l'asporto merci di cui all'articolo 2. L'articolo 4 dispone che restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012. Ai sensi dell'articolo 5, l'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo quanto previsto dall'articolo 6, il decreto è sottoposto a procedura di informazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa; tale data sarà comunicata nella Gazzetta Ufficiale.

Propone pertanto di esprimere una proposta di parere favorevole con osservazioni. In particolare, all'articolo 1, ritiene opportuno inserire un comma che chiarisca che i sacchi ivi descritti fanno riferimento all'asporto di merci nel settore del commercio al dettaglio. Deve essere pertanto individuato un criterio tecnico che consenta di definire le caratteristiche dei sacchi di grande dimensione per l'asporto di merci nel commercio all'ingrosso. Tale parametro potrebbe far riferimento alla diversa classificazione dell'attività commerciale (dettaglio o ingrosso) ovvero alla dimensione dei sacchi, indicativamente individuabile nella capacità di 100 litri. Inoltre, al fine di consentire l'utilizzo dei sacchi per il confezionamento dei prodotti

alimentari sfusi garantendone la conservazione, la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria, dopo il comma 2 dell'articolo 2, è opportuno prevedere un comma aggiuntivo che disciplini allo scopo la commercializzazione di appositi sacchi non conformi alla norma armonizzata UNI EN 1342/2002.

Poiché non vi sono interventi in discussione, Il presidente D'ALÌ, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone ai voti il mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni illustrate, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 5 febbraio 2013

## Plenaria

*Presidenza del Presidente*
Gaetano PECORELLA

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione appena svoltasi, ha stabilito la desecretazione dell'audizione del sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, dottor Francesco Neri, svoltasi presso questa Commissione il 23 settembre 2009, limitatamente alle parti relative alle attività di indagine svolte dal capitano Natale De Grazia.

*(La Commissione prende atto).*

**Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla morte del capitano di corvetta Natale De Grazia (relatori: on. Gaetano Pecorella; on. Alessandro Bratti)**
(Seguito dell'esame e approvazione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 gennaio 2013, insieme all'altro relatore, on. Bratti, aveva presentato una proposta di relazione sulla morte del capitano di corvetta Natale De Grazia. Avverte quindi che gli stessi relatori hanno presentato tre

proposte di modifica, pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna e che sono in distribuzione. Illustra quindi le proposte di modifica invitando la Commissione, anche a nome dell'altro relatore, ad approvarle.

Intervengono a più riprese, sulle proposte di modifica, i deputati Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, e Gaetano PECORELLA, *presidente e relatore.*

La Commissione approva le proposte di modifica n. 1, n. 2 e n. 3.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda infine che la relazione sarà inviata ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva e sarà successivamente trasmessa alle autorità interessate perché ne sia data la più ampia divulgazione.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania (relatori: on. Stefano Graziano; sen. Salvatore Piscitelli)**

(Seguito dell'esame e approvazione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 dicembre 2012 i relatori, onorevole Graziano e senatore Piscitelli, avevano presentato due distinte proposte di relazione, divergenti tra loro in alcuni punti. Nel corso della seduta dello scorso 24 gennaio la Commissione ha deliberato di proseguire l'esame sulla proposta di testo presentata dal deputato Stefano Graziano. Avverte quindi che è stata presentata una proposta di modifica da parte del deputato Russo, pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna e che è in distribuzione.

Stefano GRAZIANO *(PD), relatore*, propone una riformulazione della proposta di modifica, che il deputato Russo accetta.

La Commissione approva quindi la proposta di modifica n. 1 nel testo riformulato.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda infine che la relazione sarà inviata ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva e sarà successivamente trasmessa alle autorità interessate perché ne sia data la più ampia divulgazione.

**Esame della proposta di relazione sul Sistri: l'evoluzione normativa e le problematiche connesse alla sua attuazione (relatori: on. Alessandro Bratti; on. Paolo Russo)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sul Sistri. Avverte quindi che i relatori, l'onorevole Bratti e l'onorevole Russo, hanno presentato una proposta di relazione, che è stata depositata presso la segreteria della Commissione ed è a disposizione dei parlamentari che intendessero prenderne visione ai fini della predisposizione di eventuali proposte di modifiche. Avverte quindi che il termine per la presentazione delle proposte di modifica è fissato alle ore 20 di giovedì 14 febbraio 2013. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Esame della proposta di relazione sul fenomeno delle «navi a perdere» (relatori: on. Gaetano Pecorella; on. Alessandro Bratti)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente e relatore*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sul fenomeno delle «navi a perdere». Avverte quindi che, insieme all'altro relatore, onorevole Bratti, ha presentato una proposta di relazione, che è stata depositata presso la segreteria della Commissione ed è a disposizione dei parlamentari che intendessero prenderne visione ai fini della predisposizione di eventuali proposte di modifiche. Avverte quindi che il termine per la presentazione delle proposte di modifica è fissato alle ore 20 di giovedì 14 febbraio 2013. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 11,15 alle ore 11,20.

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,35*

€ 2,00